

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI MAGGIO ●●●

20 DOMENICA

LATTE

Registrazione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti riconosciuti di latte vaccino crudo (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono entro oggi registrare nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) tutti i quantitativi acquistati direttamente dai produttori di latte nel mese precedente, con l'indicazione del tenore di materia grassa.

I dati inseriti possono essere rettificati entro il giorno 15 del mese successivo. Si veda al riguardo, oltre ai numerosi articoli fino qui pubblicati tra i quali quello riportato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2015 a pag. 12, il decreto Mipaaf n. 2337 del 7-4-2015 (www.politicheagricole.it), emanato in applicazione dell'art. 151 del regolamento UE n. 1308/2013 del 17-12-2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20-5-2015.

25 VENERDÌ

ENPAIA

Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite Mav bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it; si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

IVA

Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere, esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate, gli elenchi Intrastat relativi al mese di aprile.

Si ricorda che dal periodo d'imposta 2018, come già anticipato nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 38/2017 a pag. 36, sono state previste delle semplificazioni degli obblighi comunicativi, come disposto con provvedimento congiunto dell'Agenzia delle dogane, Agenzia delle entrate e Istat n. 194409/2017 del

25-9-2017 consultabile sul sito www.agenziadogane.gov.it; restano confermate, ove compatibili, le disposizioni emanate dall'Agenzia delle dogane con propria determinazione n. 22778 del 22-2-2010 con la quale sono stati approvati i nuovi modelli Intrastat e relative istruzioni, tenendo presente le novità ripilotate dalla stessa Agenzia delle dogane nella comunicazione prot. n. 18558/RU del 20-2-2018.

Tra le novità si segnala, con riferimento all'acquisto di beni e/o servizi intracomunitari, l'abolizione dell'obbligo di invio dei modelli Intra trimestrali, mentre è rimasto l'obbligo di invio mensile, ma con valenza esclusivamente statistica, quando, in almeno uno dei quattro trimestri solari precedenti, l'ammontare degli acquisti sia uguale o superiore, rispettivamente, a 200.000 euro (era 50.000) per i beni e a 100.000 euro (era 50.000) per i servizi. Per quanto riguarda le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi intracomunitari, la presentazione dei rispettivi elenchi con periodicità mensile o trimestrale dipende sempre dall'aver realizzato o meno, per ogni categoria di operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi), un ammontare pari o superiore a 50.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri solari precedenti; tuttavia, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è divenuta facoltativa per i soggetti che non hanno realizzato, in alcuno dei quattro trimestri solari precedenti, un ammontare pari o superiore a 100.000 euro.

La verifica del superamento delle suddette soglie continua a essere effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni; pertanto, il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità delle altre categorie.

Se nel corso di un trimestre si superano una o più soglie, i relativi modelli Intrastat vanno presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo. I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

30 MERCOLEDÌ
REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta,

dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall'1-5-2018 e sono stati stipulati non prima di tale data; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dall'1-5-2018. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2018 possono essere registrati cumulativamente entro il 28-2-2019. I contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it; tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (S.O. n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Tra le altre, si ricorda che:

- per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi dal 3-2-2014 si deve utilizzare il modello RLI reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,5% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto; l'imposta dovuta non può, comunque, essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;

- per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative e altre informazioni si rimanda alle circolari n. 26/E dell'1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012, n. 47/E del 20-12-2012, n. 8/E del 7-4-2017 e alla risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017, emanate dall'Agenzia delle entrate e consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro 30 giorni ed entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-4-2018 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-4-2018;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-4-2018 la registrazione, e conseguente versamento dell'im-

posta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili stipulati e decorrenti dall'1-4-2018;

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-5-2017 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili stipulati e decorrenti dall'1-5-2017;

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-5-2017 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-5-2017.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo con opzione per la cedolare secca si vedano le novità introdotte con l'art. 7 *quater*, comma 24, del decreto legge n. 193 del 22-10-2016 convertito con modificazione nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2-12-2016), la circolare n. 8/E del 7-4-2017 e la risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017 dell'Agenzia delle entrate.

31 GIOVEDÌ INAIL

Presentazione domanda aiuto per investimenti in salute e sicurezza sul lavoro. Le imprese agricole iscritte alla Camera di commercio possono accedere a finanziamenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori o macchine agricole o forestali caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole.

Dal 19-4-2018, fino alle ore 18.00 del 31 maggio, le imprese hanno a disposizione sul sito www.inail.it una procedura informatica per l'inserimento della domanda e per la verifica di tutto l'iter operativo.

I finanziamenti saranno assegnati fino a esaurimento sulla base dell'ordine cronologico di ricevimento delle domande. Per ulteriori informazioni si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 6/2018 a pag. 12.

IVA

Comunicazione dati liquidazioni 1° trimestre 2018. I contribuenti soggetti Iva

devono entro oggi comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva effettuate con riferimento al primo trimestre (gennaio-marzo) 2018.

Si vedano al riguardo il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 21-3-2018, consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it dove è possibile reperire il nuovo modello della comunicazione con relative istruzioni, e, da ultimo, l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 15/2018 a pag. 32.

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra 12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 25-8-2015) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel secondo mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24. L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti

qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del *reverse charge*.

INPS

Invio telematico modello UniEMens. I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che ha sostituito sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di aprile; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente del 25 e 27-11-2009, consultabili sul sito www.inps.it

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367 del 27-9-2011, n. 20474 del 28-10-2011, n. 24153 del 20-12-2011 e n. 5281 28-3-2013.

SCHEDA CARBURANTE MENSILE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (decreto Sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12-7-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12-7-2011). Tali forme di pagamento tracciabili diventeranno obbligatorie a partire dall'1-7-2018; si veda al riguardo il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 73203/2018 del 4-4-2018 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 9-11-2012 e n. 1/E del 15-1-2013.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli im-

matricolati nel 2014 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l'1 e il 31-5-2014;

- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra l'1 e il 31-5-2016;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra l'1 e il 31-5-2014 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l'1 e il 31-5-2014 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-5-2016.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2018 a pag. 69.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.